

# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR),**

**E**

**Il Ministero della Cultura (MIC)**

nel seguito denominate, congiuntamente, **“le Parti”**;

*“Collaborazione in materia di dottorati innovativi volti a potenziare l'efficacia delle azioni del Ministero della Cultura (PNRR M4C1, Investimento 4.1)”*

## VISTI

- gli articoli 9, 33 e 97 della Costituzione;
- la legge 13 agosto 1984, n. 476, *Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università*;
- la legge 30 novembre 1989, n. 398, *Norme in materia di borse di studio universitarie*;
- la legge 3 luglio 1998, n. 210, *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo* e successive modificazioni, in particolare l'art. 4, *Dottorato di ricerca* in cui si afferma che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, all'art. 4, rubricato *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*, stabilisce che "Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, in particolare l'art. 1, co. 3-5;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, *Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" che modifica la denominazione della Direzione generale Educazione e Ricerca in Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma nazionale per la ricerca 2021- 2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;
- l'art. 6 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*, il quale ha previsto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura";
- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*

## PREMESSO CHE

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, secondo l'art. 51-ter del d.lgs. n. 300/1999, svolge le e funzioni di spettanza statale in numerose aree funzionali, tra cui compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; la valorizzazione del merito e il diritto allo studio; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione

europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; la razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; la partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; l'integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

il **Ministero della Cultura (MIC)**, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.”

#### CONSIDERATO CHE

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, prevede alla Componente 1 della Missione 4, nell'ambito dell'Investimento 4.1., “*Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per il patrimonio Culturale*” il finanziamento per ognuno dei tre anni accademici a partire dal 2022/2023 l'erogazione di 600 nuove borse di dottorato innovativo per il Patrimonio Culturale (200 per ciascuno dei tre cicli previsti);
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che il finanziamento di cicli di dottorato per il patrimonio culturale sia destinato all'efficientamento della gestione e dello sviluppo dell'enorme patrimonio culturale del Paese, cogliendo le nuove opportunità offerte dalla transizione digitale;
- i dottorati innovativi per il patrimonio culturale sono richiamati nel d.m. n. 226/2021, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, sia all'art. 11, c. 2, lett. b), potendo essere costituiti come dottorati di interesse nazionale, che all'art. 17, c. 4, ove si prevede che le norme transitorie si applichino anche a questa speciale categoria di dottorati;
- che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede alla citata Componente 1 della Missione 4 - investimento 4.1, che “*i dottorati destinati al patrimonio culturale devono essere conformi a un quadro da definire in stretta cooperazione con il Ministero della Cultura (ad es. nelle aree Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, e Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, quali identificate dal CUN, Consiglio Universitario Nazionale)*”;
- si rende -altresì- necessario adeguarsi agli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, i quali specificano, nell'ambito della definizione di *targets* e *milestones* per il punto M4C1-12, che: “*PhD for Cultural Heritage shall adhere to a framework to be defined under close cooperation with the Culture Ministry (such as Antiquities, Philology, Literary studies, Art History, Philosophy, Pedagogy, and Psychology, as identified by the CUN Consiglio Universitario Nazionale)*),

- con note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca prot. 2609 del 18 febbraio 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura prot. 2932 del 24 febbraio 2022 sono stati designati due referenti per ciascuna Amministrazione per l'attività di collaborazione istituzionale richiesta ai fini della realizzazione del predetto investimento;

### **RITENUTA QUINDI**

- la necessità che il MUR provveda all'assegnazione delle risorse in questione del Piano nazionale ripresa e resilienza e per la partecipazione allo stesso dei soggetti beneficiari, con eventuale parallelo accreditamento dei relativi corsi di dottorato;
- a tale scopo l'esigenza di collaborare, tra l'altro, allo scopo di delineare le tematiche di interesse per la realizzazione dei dottorati in materia di Patrimonio Culturale, fermi restando i requisiti di cui all'art. 4 del d.m. 226/2021;

### **LE PARTI**

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

##### **Articolo 1**

(Generalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

##### **Articolo 2**

(Oggetto)

1. Le Parti convengono di rafforzare la propria collaborazione istituzionale per l'attuazione della misura relativa ai corsi di dottorato di carattere innovativo per il patrimonio culturale e ai fini della realizzazione dell'investimento 4.1 della missione 4, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

##### **Articolo 3**

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a prestare reciproca collaborazione per delineare gli ambiti tematici che consentano di rafforzare le competenze in grado di valorizzare il patrimonio culturale del Paese.

##### **Articolo 4**

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, ciascuna attraverso il proprio Ufficio titolare del trattamento dei dati personali, si impegnano ad assicurare che il trattamento dei dati personali, eventualmente effettuato per l'attuazione del presente Protocollo, sia conforme ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

##### **Articolo 5**

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo venga a conoscenza.

## **Articolo 6**

(Comunicazione)

1. Le Parti, nei rispettivi ambiti di comunicazione istituzionale, possono pubblicizzare le attività svolte in attuazione del presente Protocollo, nel rispetto delle clausole di riservatezza sopra indicate all'articolo 8 del presente protocollo di intesa e a norma della legislazione vigente in materia.

## **Articolo 7**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 8**

(Durata)

1. Il protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della firma e fino al 31 dicembre 2026, con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti.

Roma,

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca,  
il Direttore generale per gli ordinamenti della  
formazione superiore e per il diritto allo studio  
dott. Gianluca Cerracchio

Per il Ministero della Cultura,  
il Direttore generale per l'educazione, la ricerca  
e gli istituti culturali  
dott. Mario Turetta